



Comune di
Piombino Dese

PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

All. 2 Regolamento di polizia idraulica

COMMITTENTE:

Comune di Piombino Dese
Responsabile Settore Area Urbanistica
Arch. Gabriele Bizzotto

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Enrico Duprè
Dott. Stefano Foramiti
Dott. Francesco Guidolin
Ing. Marco Lisso
Geom. Dino Palamenghi
Dott.ssa Francesca Piadi
Francesco Pistolato
Dott.ssa Elisa Porcelluzzi
Elia Prendin
Dott.ssa Chiara Prete
Ing. Michele Rampado
Dott. Andrea Risato
Ing. Claudio Tamai

PROGETTISTA:

Ing. Giuseppe Baldo
AEQUA ENGINEERING S.R.L.

DATA:

febbraio 2012

VERSIONE:

Claudio Tamai
25_02_12

VERIFICATO:

Enrico Duprè
25_02_12

VALIDATO:

Giuseppe Baldo
27_02_12

PERCORSO DIGITALE:

...\P548-PIOMBINO-DESE_Piano_acque\P548-consegna\all02_v01_r01.pdf



AEQUA ENGINEERING SRL
Via delle Industrie 18/A - 30038 Spinea (VE)
Tel. 041 8221863 - Fax 041 8221864
info@aequaeng.com - www.aequaeng.com
P.IVA, e C.F. e Reg. Imprese VE:03913010272

1 Regolamento di polizia idraulica

PREMESSA

I fossi non demaniali del comune di Piombino Dese costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, l'adeguato dimensionamento e la regolare manutenzione consentono di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose.

Oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati hanno un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per la presenza di numerose specie vegetali ed animali che si insediano all'interno e lungo i margini degli stessi.

Le fasce vegetazionali, arboree, arbustive ed erbacee presenti lungo i margini dei fossi costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un'importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere ed a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta.

Per i motivi di cui sopra è evidente la necessità di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico, recependo le norme ed i regolamenti vigenti.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia delle rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, per tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

Art. 2

Definizioni

1. Per "fossi" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo (anche se asciutti per gran parte dell'anno), che circondano o dividono i fondi agricoli e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.
2. Per "fossi principali" (o capofossi) si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.
3. Per "ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale ed il piano campagna.
4. Per "piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale.

5. Per "ponte" si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici per una lunghezza massima di 8.0 metri (se non diversamente stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale) che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio.
6. Per "tombinamento" si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici per una lunghezza massima di 8.0 metri che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio.
7. Per "alveo" si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

Art. 3

Distanze delle piante e dei manufatti dai fossi

Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.

Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo.

Per la messa a dimora di specie arboree ed arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0.50 metri.

Tuttavia le alberature e le siepi esistenti che per natura o per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono comunque tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; a maturità raggiunta o deperimento le alberature non potranno essere sostituite se non alle distanze regolamentari sopra stabilite.

Eventuali opere da realizzarsi in prossimità di fossi principali (capofossi), devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità degli stessi, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a 4.0 metri dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili.

Art. 4

Fasce di rispetto

Nei fondi confinanti con fossi e canali dovranno essere costituite delle fasce di rispetto. Fatto salvo quanto previsto all'art.3 in merito alle distanze per la messa a dimora di specie arboree ed arbustive, tali fasce dovranno essere mantenute inerbite e sfalciate periodicamente (almeno 2 volte all'anno).

Non è consentita alcuna lavorazione colturale all'interno delle fasce di rispetto in modo da evitare l'ostruzione anche parziale dei fossi e la rovina delle sponde e delle rive.

Le dimensioni delle fasce di rispetto dovranno essere di larghezza almeno pari a:

- 4 metri dal ciglio dei canali consortili: dovrà essere libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.

- 3 metri dal ciglio di tutti gli altri fossi.

Art. 5

Divieti assoluti e permessi

Nei fossi privati è assolutamente vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
2. ingombrare l'alveo con terra, legname, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie e genere;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
4. è vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica, i progetti che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e i regolamenti vigenti.
5. E' vietato impiegare prodotti chimici diserbanti nell'alveo dei fossi e nelle fasce di rispetto indicate all'art. 4 del presente Regolamento.

Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o ad un cambio d'uso del territorio, o lavori di chiusura od interrimento di fossi principali, dovranno ottenere specifica autorizzazione del competente Consorzio di Bonifica.

Per tutte le opere citate al capoverso precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi, almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non riduca la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

E' inoltre fatto obbligo di ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste negli articoli 3 e 4.

Nel caso in cui, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso od un canale posto al confine di proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

Art. 6

Manutenzione ed esercizio dei fossi privati

E' obbligatoria la periodica manutenzione e pulizia dei fossi privati.

Lo sfalcio dovrà essere effettuato almeno 2 volte all'anno ed in particolare prima delle stagioni in cui si verificano gli eventi meteorici più importanti (primavera ed autunno).

I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.

I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare

pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

I fossi che scaricano nella rete consortile arginata, dovranno essere dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola anti riflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del competente Consorzio di Bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.

Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).

In particolare i privati dovranno:

1. tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
2. eseguire lo sfalcio delle sponde e del ciglio di fossi nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno, rimuovendo dall'alveo il materiale tagliato;
3. tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà;
4. aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori ed allargare quelli esistenti e con capacità di vaso palesemente insufficiente;
5. mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
6. rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
7. tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
8. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi;
9. consentire al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi;
10. è fatto obbligo agli agricoltori di eseguire l'immediata aratura dopo la trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento.

Art. 7

Manutenzione dei fossi di competenza del Comune

Per i fossi comunali il Comune provvede con proprio atto deliberativo ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi.

Art. 8

Tombinature dei fossi

1. Le tombinature sono di norma vietate, salvo che la loro realizzazione non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà ecc.) e per una lunghezza massima di 8 metri.
2. L'esecuzione delle tombinature deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro adeguato, o con altre strutture atte a garantire il regolare ed efficiente deflusso delle acque. Le dimensioni

della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente. I lavori sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, all'eventuale parere idraulico del competente Consorzio di Bonifica, e (ove dovuto) previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune.

3. Per i tombinamenti di fossi principali, è necessario ottenere il parere del competente Consorzio di Bonifica, a cui va inoltrata richiesta di parere accompagnata dai seguenti documenti redatti da un tecnico abilitato:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
 - rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino;
 - documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - documentazione dello stato di progetto;
 - relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale.
4. Tombinature eseguite in assenza di autorizzazione comunale saranno soggette alle sanzioni contemplate nel regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni di legge in materia edilizia.

Art. 9

Insufficienza dei fossi

L'Ufficio Tecnico Comunale, in accordo con il competente Consorzio di Bonifica, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi privati a seguito di eventi meteorici che evidenziano situazioni di criticità o su specifica segnalazione.

Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, il soggetto inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua competenza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

Nel caso venga accertato che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fosso stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Al proprietario del fondo inferiore aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta una indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

Per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali ad uso pubblico, il Comune provvede all'individuazione degli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risonamento, sfalcio dell'erba, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procede inoltre all'esecuzione dell'opera in accordo con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposito accordo dove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio consenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare

l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

Art. 10

Realizzazione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, è subordinata all'ottenimento del Permesso di Costruire dal Comune, acquisito il parere del competente Consorzio di Bonifica.

Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno.

Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3.0 metri.

Art. 11

Tutela e gestione del paesaggio rurale

Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane, smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua e della rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. utilizzare, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie;
2. salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare;
3. nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei od arbustivi per garantire il deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;
4. le tipologie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e qualità, rispettando le distanze minime del presente Regolamento.

Art. 12

Sbarramenti irrigui provvisori

In deroga a quanto previsto al precedente art. 5, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso, purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale (la comunicazione ha validità stagionale). Gli sbarramenti irrigui dovranno comunque:

1. evitare di bloccare completamente il deflusso verso valle e permettere all'acqua di sfiorare garantendo un deflusso minimo compatibilmente con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
2. essere mantenuti per il tempo strettamente necessario all'irrigazione di soccorso;
3. essere rimossi da chi li ha posizionati al termine dell'intervento irriguo;
4. essere costantemente sorvegliati al fine di un'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.

Art. 13

Violazioni ed ammende

Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia comunque punito da disposizione speciale, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

L'applicazione delle sanzioni può essere effettuata dall'ufficio tecnico comunale, dalla Polizia Municipale e dai Consorzi di Bonifica ai sensi del R.D. n. 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica sulle acque pubbliche di cui alla D.G.R. n. 2244 del 31 ottobre 1989 e successive modifiche.

Art. 14

Esecuzione forzata

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari, entro un congruo termine di tempo.

Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

Art. 15

Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione del Piano Comunale delle Acque.

Art. 16

Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto, si rinvia alle leggi vigenti, nonché alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n. 368; L. n. 215/1933; L.R. n. 12/2009) e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti ed ai Regolamenti Comunali.